

Presidente. L'onorevole Imperiale ha facoltà di parlare.

Imperiale. Io ringrazio l'onorevole ministro, che mi auguro di vedere lungamente conservato a reggere il Ministero della Marina, delle spiegazioni con cui ha meglio illustrato e in certo modo corretto le parole della relazione; dimostrando che l'esiguità lamentata una volta del numero dei marinai non dipendeva tanto da un minore contingente di coscritti quanto da una minore utilizzazione di questo contingente.

Così credo di dovere interpretare le parole del ministro e mi auguro che le conseguenze di questa legge, abbastanza importante per la marina, rispondano perfettamente alle previsioni del ministro che l'ha presentata.

Presidente. L'onorevole Codacci Pisanelli ha facoltà di parlare.

Codacci Pisanelli. Pienamente soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro della marina, io lo ringrazio anche in nome di quella piccola ma degna parte della nostra gente di mare della quale ho parlato.

Presidente. Passeremo alla discussione degli articoli:

« Art. 1°. Nella legge 16 dicembre 1888 n. 5860 serie 3ª sono introdotte le seguenti modificazioni. »

Naturalmente, onorevole ministro, queste modificazioni sono comprese nei vari articoli che ora vengono sostituiti a quelli della legge in vigore e che si trovano sotto l'art. 1 della presente legge; come poi sotto gli articoli successivi di questa legge stessa.

Morin, ministro della marina. Precisamente.

Presidente. « Articolo 3. Sono soggetti alla leva marittima i cittadini del Regno i quali si trovano in una delle seguenti condizioni:

« 1° Coloro che, essendo iscritti fra la gente di mare, abbiano esercitato, per un anno almeno dopo l'età di 15 anni, la navigazione sul mare, ovvero la pesca all'estero o in alto maro, o lungo le coste o nei porti marittimi, oppure il mestiere di barcaiolo o di battellante nei porti o nelle lagune, o lungo le spiagge di mare sotto qualsiasi denominazione.

« Sono però esclusi dalla leva marittima i gondolieri di Venezia addetti al servizio dei privati od ai traghetti interni della città, quando per altri motivi non debbano concorrervi;

« 2° Coloro che, essendo iscritti fra la gente di mare, abbiano esercitato per lo stesso periodo di un anno, dopo l'età di 15 anni, il mestiere di maestro d'ascia o

di cafalato di galleggianti in mare; oppure che complessivamente raggiungano un anno d'esercizio fra le dette arti e la navigazione

« 3° Coloro che, dopo l'età di 15 anni, abbiano compiuto un anno di servizio, sia come operai dei Regi arsenali e stabilimenti militari marittimi, sia come operai di stabilimenti marittimi privati, se addetti a costruzioni navali od a costruzioni o riparazioni di caldaie o di macchine (sia a vapore che elettriche) per piroscafi;

« 4° Coloro che, dopo l'età di 15 anni, abbiano compiuto un anno d'esercizio come fuochisti od impiegati, sotto qualsiasi titolo, in servizio delle macchine a vapore dei galleggianti sul mare o sulle lagune;

« 5° Coloro che, al 31 dicembre dell'anno nel quale compiono il 19° anno di età, abbiano ottenuto dagli istituti o dalle scuole di nautica la licenza di capitano marittimo, costruttore o macchinista, come pure quelli che nel tempo sopraindicato, da un anno almeno, si trovino iscritti fra gli alunni di detti istituti o scuole, ovvero attendano agli studi di nautica o di costruzione navale o di macchine marine a vapore, presso professori privati debitamente riconosciuti ed autorizzati.

« Potranno tuttavia essere esclusi dal far parte della leva di mare coloro che, malgrado l'acquisto dei menzionati titoli, abbiano abbandonato gli studi o l'esercizio delle arti e professioni suindicate. »

Chi approva questo articolo sostitutivo è pregato di alzarsi.

(E' approvato),

Presidente. « Articolo 7. Coloro che al tempo della chiamata della leva di terra si trovassero in corso di navigazione ed avessero già acquistato, dopo l'età di 15 anni, otto mesi d'imbarco, saranno iscritti nella lista della leva di mare, presumendosi che al tempo della chiamata della leva di mare abbiano raggiunto il periodo di esercizio prescritto dall'articolo 3. »

(E' approvato).

Presidente. Onorevole ministro della marina, ella consente nella soppressione dell'articolo 8 della legge in vigore?

Morin, ministro della marina. L'ho proposta io.

Presidente. Sarebbe questo l'articolo sopra:

« Coloro che, non trovandosi in navigazione al tempo della chiamata per la leva di terra della classe alla quale appartengono, non abbiano compiuto il periodo di esercizio prescritto dal precedente articolo 3.